

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLAI, SANTERINI, MARAZZITI, SBERNA, CAPELLI,
FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI**

Misure di contrasto alla povertà strutturale, per
il sostegno al reddito e per l'inclusione attiva

Presentata il 9 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione delle famiglie italiane — pur con qualche segnale di miglioramento — è ancora critica. Nel 2013 — secondo il rapporto « Noi Italia » dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato nel 2015 — le famiglie in condizione di povertà relativa erano il 12,6 per cento, poco più di 10 milioni di individui, mentre la povertà assoluta coinvolgeva il 7,9 per cento delle famiglie per un totale di circa 6 milioni di individui. Il Mezzogiorno presentava una situazione di particolare svantaggio, con una media di oltre un quarto di famiglie povere, mentre per il centro e per il nord l'incidenza era più contenuta (rispettivamente 7,5 e 6 per cento). Sempre nello stesso 2013, rileva l'ISTAT, il 23,4 per cento delle famiglie residenti in Italia aveva presentato almeno

tre delle difficoltà considerate nel calcolo dell'indice sintetico di deprivazione. Si tratta di un dato molto preoccupante, sia pure se in decrescita rispetto al 2012. Il panorama regionale mette in evidenza, ancora una volta, la difficile situazione del Mezzogiorno italiano, dove l'indicatore ha toccato un valore pari al 40,8 per cento.

Nel 2012 circa il 62 per cento delle famiglie residenti in Italia aveva conseguito un reddito inferiore all'importo medio annuo (2.426 euro, pari a circa 2.542 euro mensili). Inoltre, nei primi mesi del 2014 solo il 43,5 per cento delle persone di età superiore a 14 anni si era dichiarata soddisfatta della propria situazione economica.

Non tranquillizzanti sono anche i dati relativi al mercato del lavoro, nonostante

i recenti segnali di crescita dell'occupazione. Sempre il citato rapporto rileva che erano 3 milioni gli italiani che nel 2013 non avevano trovato lavoro pur avendo la volontà di lavorare. Quasi la metà, il 46,4 per cento (circa 1,5 milioni di persone), era invece sfiduciata e non solo non lavorava ma non cercava nemmeno più un'occupazione. In generale, il tasso di mancata partecipazione di coloro che si dicevano disponibili a lavorare ma che non cercavano attivamente un lavoro era pari al 21,75, in crescita rispetto al 20 per cento del 2012. Si tratta di un dato superiore alla media europea, che si attestava sul 14,1 per cento, e che ha portato l'Italia al quarto posto di una classifica non certo positiva, avendo davanti solo Grecia, Spagna e Croazia, con un divario rispetto alla media europea in crescita tra il 2008 e il 2013 (da più 5,8 a più 7 punti). L'ISTAT osserva, inoltre, che la crisi ha causato la crescita del dato della disoccupazione di lunga durata, ossia superiore a 12 mesi, che si è attestata al 52,5 per cento nel 2012 e al 56,4 per cento l'anno successivo, il livello più alto degli ultimi dieci anni considerati nelle statistiche dell'ISTAT. Disoccupazione e povertà, inoltre, aumentano la disuguaglianza e rendono la società meno coesa e più frammentata ed è difficile pensare che puntare solo agli investimenti necessari per crescere in innovazione e infrastrutture servirebbe a sanare questo grave problema sociale.

Oggi l'Italia, insieme alla Grecia, è il Paese europeo che non ha ancora una misura nazionale a sostegno di tutte le famiglie in povertà assoluta. Esistono invece numerose ma frammentate misure di integrazione al reddito (pensione minima, assegno sociale per anziani, *social card*, *bonus famiglia* e così via). Tali misure hanno una scarsa efficacia redistributiva e hanno quindi una limitata capacità di ridurre la povertà assoluta. L'aumento dei bisogni grava così soprattutto sui comuni. Occorre anche rilevare come sia necessario uscire da una visione ripartivo-assistenziale e assumere il lavoro come motore di sviluppo per uscire dalla povertà e dalla disoccupazione, collegando il contra-

sto della povertà alle politiche per l'inclusione attiva e operando per prevenirla. L'Alleanza contro la povertà – il cartello di associazioni e di comunità del terzo settore – ha ad esempio mostrato, con la proposta di istituzione del reddito di inclusione sociale, che ogni trasferimento monetario deve essere accompagnato da un patto di responsabilità e da un'attivazione delle risorse delle persone.

Come intervenire? Da questi dati appare evidente la necessità di combattere risolutamente il fenomeno della povertà, collegando le politiche di sostegno al reddito a quelle per l'inclusione attiva delle persone nel mondo del lavoro, vista anche la scelta che il Consiglio europeo ha effettuato con la Strategia Europa 2020 che afferma una visione sociale del modello europeo, includendovi, quindi, anche la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale obiettivo ha assunto rilevanza concreta nel regolamento del Fondo sociale europeo con la decisione di destinare obbligatoriamente il 20 per cento dell'ammontare delle risorse alle politiche di inclusione sociale e, in particolare dalle persone a rischio di povertà relativa, in condizioni di grave deprivazione materiale nonché alle famiglie con bassa intensità di lavoro.

Va ricordato che l'Unione europea ha attivato al riguardo anche due iniziative faro di impegno comune di tutte le istituzioni europee e dei principali soggetti interessati volte a combattere la povertà e l'esclusione sociale. Si tratta, in particolare, di « Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro » e della « Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale », entrambe volte a contribuire all'eliminazione della povertà, in particolare di quella infantile, e a promuovere l'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili e altro.

Un'organica proposta di legge appare quindi importante, in modo da contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo europeo di contrasto alla povertà con interventi in favore di coloro che vivono in condizioni di povertà o di esclusione so-

ziale. Infatti, l'Italia nei propri piani nazionali di riforma si è posta l'impegno di concorrere all'obiettivo europeo di contrasto alla povertà, riducendo entro il 2020 di 2,2 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale. La scelta compiuta è stata quella di concentrarsi prioritariamente sulla riduzione della povertà assoluta, che trova riscontro negli alti tassi di deprivazione materiale.

Le nuove povertà presentano un carattere marcatamente multidimensionale e necessitano quindi di interventi coordinati tra i vari livelli di governo in una logica di sistema e di valorizzazione del *no profit* che muove la presente proposta di legge che, all'articolo 1, enuncia il proprio oggetto e le proprie finalità: si intende contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale, favorendo nel contempo la promozione di condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla formazione in favore dei soggetti in pericolo di emarginazione.

L'articolo 2 entra nel dettaglio definendo con precisione cosa si intenda per reddito familiare, nucleo familiare, familiari a carico, bilancio di competenze, disoccupati, inoccupati e persone fragili.

Il successivo articolo 3, invece, individua gli strumenti per garantire le finalità della legge. In particolare si prevede l'istituzione di tre tipi di strumenti: la sovvenzione per l'inclusione attiva destinata a nuclei familiari con almeno un componente inoccupato o disoccupato di lunga durata, che estende il già esistente sostegno per l'inclusione attiva; il reddito di inserimento sociale, strumento totalmente nuovo che si rivolge a categorie in condizioni di particolare disagio sociale; infine, lo strumento dell'assegno di sostegno sociale in favore delle persone fragili. L'articolo 4 indica i requisiti necessari per l'accesso a tali strumenti.

Nell'ottica dell'integrazione tra politiche di sostegno al reddito e politiche attive per il lavoro, l'articolo 5 istituisce il si-

stema di lavoro transitorio, che prevede che coloro che hanno diritto a usufruire degli strumenti dell'articolo 3 debbano individuare soggetti che fanno parte del sistema (comma 1) per seguire un percorso lavorativo. Sono inoltre stabilite le dotazioni degli enti e dei soggetti di accompagnamento e le norme per l'impiego delle persone coinvolte.

L'articolo 6 fissa gli importi per i vari contributi, mentre l'articolo 7 stabilisce le procedure per beneficiare di essi. L'articolo 8 prevede una sperimentazione triennale delle nuove misure, che assorbono anche l'attuale *social card*.

Particolarmente importante è l'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria. Un incremento delle risorse pubbliche, accompagnato da incisive riforme e dal miglioramento della spesa, appare ineludibile. Tuttavia, il Programma operativo nazionale inclusione, finanziato dal Fondo sociale europeo, afferma che la definizione del sostegno all'inclusione attiva come livello essenziale di prestazione sociale comporta che — coerentemente con quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione — «il suo finanziamento ricadrebbe integralmente sul governo centrale chiamato a garantire agli enti decentrati le fonti di finanziamento per le spese diverse da quelle eventualmente erogate a livello centrale (...)». Si tratta, chiaramente, di uno scenario irrealistico nel 2015, con i vincoli di bilancio ben noti che non consentono al Governo centrale di provvedere in maniera esclusiva. Per questo, l'articolo 9 istituisce un fondo specifico, finanziato con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa, di cui all'articolo 7, nonché con i maggiori introiti relativi all'aumento della tassazione su giochi, beni di lusso e altri beni. Viene, inoltre, prevista l'introduzione di un'imposta patrimoniale a partire da una base imponibile del valore superiore a 3 milioni di euro per sottolineare l'esigenza di una redistribuzione delle risorse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Finalità della presente legge è il contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di emarginazione sociale e nel mondo del lavoro, assicurando la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia della dignità della persona.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « reddito familiare »: il reddito complessivo netto del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito. La documentazione relativa al reddito familiare è riferita all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta delle prestazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3;

b) « nucleo familiare »: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo stato di famiglia. I coniugi si considerano appartenenti al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartenenti al medesimo nucleo familiare in caso di separazione giudiziale od omologazione della separazione consensuale, ovvero in caso di esclusione dalla potestà

sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso;

c) « familiari a carico »: i componenti del nucleo familiare minori di anni diciotto e i componenti maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti a livello nazionale o di Unione europea, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, o di un diploma di istruzione secondario di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero che frequentano un corso per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l'impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio o al lavoro a prescindere dalla loro età;

d) « bilancio di competenze »: una metodologia di intervento e di consulenza nell'ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e nella riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

e) « disoccupati »: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro dipendente o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

f) « inoccupati »: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

g) « persone fragili »: coloro che non possiedono alcun reddito e che vivono in condizioni di estrema povertà ovvero che sono senza fissa dimora, a causa di problemi legati all'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, al gioco d'azzardo patologico, a malattie croniche

fisiche o mentali, all'abbandono del nucleo familiare ovvero alla condizione di ex detenuti.

ART. 3.

(Strumenti).

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, sono istituiti i seguenti strumenti:

a) sovvenzione per l'inclusione attiva, destinato ai nuclei familiari con almeno un membro disoccupato o inoccupato inserito in un percorso di inserimento lavorativo;

b) reddito di inserimento sociale, destinato a soggetti in situazione di disagio sociale o che debbano seguire percorsi di integrazione: disoccupati che non fanno parte di un nucleo familiare da almeno ventiquattro mesi, soggetti di almeno 60 anni di età disoccupati da almeno ventiquattro mesi e privi di reddito, soggetti singoli con un minore a carico senza reddito, con un disabile a carico con solo assegno di invalidità civile e privo di assegno di accompagnamento, ovvero un anziano a carico con assegno sociale o con pensione integrata al minimo, donne in percorsi di protezione a seguito di minacce di violenza, soggetti richiedenti asilo, apolidi residenti stabilmente in Italia e famiglie numerose con più di tre figli a carico;

c) assegno di sostegno sociale, destinato alle persone fragili e prive di altra misura previdenziale che siano inserite in programmi di aiuto dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici. L'assegno è vincolato a misure di sostegno, a percorsi terapeutici o a programmi speciali di contrasto alla marginalità. Può essere affiancato da borse lavoro o da percorsi formativi non finalizzati a percorsi di inse-

rimento lavorativo svolti anche presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 4.

(Requisiti per l'accesso).

1. Possono accedere alla sovvenzione per l'inclusione attiva di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti personali:

1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;

2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso di soggiorno temporaneo o permanente;

3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;

b) requisiti familiari:

1) nucleo familiare in stato di disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del comune;

2) nucleo familiare costituito da un genitore singolo e da figli minorenni;

3) nucleo familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;

4) nucleo familiare con uno o più figli disabili;

c) requisiti economici:

1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 8.000 euro;

2) patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore a 8.000 euro;

3) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, definito ai fini dell'ISEE, inferiore a 8.000 euro;

4) non possedere immobili escluso quello destinato a uso abitativo del nucleo familiare e purché rientri nelle categorie catastali A2, fino a un valore catastale di 50.000 euro, A3, A4 o A5;

5) non essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta di accesso alla prestazione, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici (cc), nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

2. Nei casi di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), è data priorità a quelli con il più alto numero di figli e con il figlio più piccolo di età.

3. Possono accedere al reddito di inserimento sociale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti personali:

1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;

2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso di soggiorno temporaneo o permanente;

3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;

5) essere apolide;

6) essere in una delle condizioni previste dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3;

c) requisiti economici: si applicano i requisiti di cui alla lettera *c*) del comma 1.

4. Possono accedere all'assegno di sostegno sociale di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti personali:

1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;

2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso soggiorno temporaneo o permanente;

3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;

5) essere segnalato per la presa in carico da un servizio socio-sanitario, anche in concorso con un amministratore di sostegno, con un'organizzazione di volontariato o con una cooperativa sociale;

b) requisiti economici:

1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 3.000 euro, anche costituito da sostegni economici di un ente pubblico a titolo di sussidio;

2) percezione del solo assegno di invalidità civile senza altri redditi.

ART. 5.

(Sistema di lavoro transitorio).

1. Al fine di integrare gli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, è istituito il sistema di lavoro transitorio di cui fanno parte i centri per l'impiego e gli enti accreditati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. I beneficiari degli strumenti di sostegno di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 sono tenuti a scegliere uno dei soggetti del sistema di lavoro transi-

torio per seguire un percorso di inserimento lavorativo.

2. Ai soggetti del sistema di lavoro transitorio è assegnata una dotazione di 3.000 euro a valere sul Fondo sociale europeo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attività di orientamento, di bilancio di competenze, di formazione e di inserimento presso datori di lavoro. Tale importo è decurtato del 50 per cento qualora il periodo di affiancamento non si concluda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno ventiquattro mesi ovvero con l'inserimento in una società di somministrazione con il diritto all'indennità di disponibilità.

3. Nel periodo di inserimento nel sistema di lavoro transitorio, gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le unioni di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono tenuti a impiegare in via privilegiata i beneficiari degli strumenti di sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 per attività temporanee non superiori a sei mesi e che fanno parte di processi organizzativi straordinari nell'ambito della loro attività corrente. Il trattamento economico è pari a quello previsto per i contratti di lavoro a termine stabilito dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Durante il periodo di occupazione tramite il sistema di lavoro transitorio, l'importo degli strumenti di sostegno al reddito di cui alle citate lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 è ridotto in misura proporzionale all'orario della prestazione lavorativa. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche in caso di utilizzazione in lavori socialmente utili.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di indirizzo, monitoraggio e valutazione del sistema di lavoro transitorio che si avvale, per la segreteria tecnica, per l'assistenza tecnica ai soggetti pubblici, per il monitoraggio presso gli enti privati e per la raccolta dei dati della società Italia lavoro Spa.

ART. 6.

(Importo).

1. L'importo mensile della sovvenzione per l'inclusione attiva di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 è stabilito in 650 euro mensili integrati dagli assegni familiari, ove non percepiti da altri membri del nucleo familiare, secondo la normativa vigente; tale importo è maggiorato di 300 euro mensili se l'immobile destinato a uso abitativo del nucleo familiare risulta in affitto e può essere rinnovato per altri dodici mesi sulla base di una relazione dei servizi sociali del comune di residenza.

2. L'importo mensile del reddito di inserimento sociale di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 è stabilito in 650 euro per dodici mensilità con integrazione degli assegni familiari per minore o persona disabile a carico; tale importo è maggiorato di 200 euro mensili se l'immobile destinato a uso abitativo del beneficiario è in affitto.

3. L'importo mensile dell'assegno di sostegno sociale di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 è equiparato all'assegno sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed è rinnovato ogni dodici mesi sulla base di una valutazione dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario. Qualora questi sia titolare di un assegno di invalidità, l'importo dell'assegno è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale.

ART. 7.

(Procedure).

1. La richiesta di accesso agli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 3 può essere inoltrata all'INPS direttamente dall'interessato o tramite patronati per gli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 e dai servizi socio-sanitari o dall'amministratore di sostegno per lo strumento di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) per la sovvenzione per l'inclusione attiva:

1) documento personale con l'attestazione dei requisiti personali di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4;

2) attestazione del reddito del nucleo familiare conforme a quanto previsto dalla normativa fiscale dell'anno precedente la richiesta;

3) ISEE;

4) relazione dei servizi socio-sanitari del comune di residenza per l'attestazione dei requisiti familiari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 e certificazione anagrafica della composizione del nucleo familiare;

5) autocertificazione dei requisiti economici di cui ai numeri 4) e 5) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4;

b) per il reddito di inserimento sociale:

1) documento personale con l'attestazione dei requisiti personali di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 4;

2) attestazione del reddito conforme a quanto previsto dalla normativa fiscale dell'anno precedente la richiesta;

3) ISEE;

4) certificazione dell'iscrizione a un centro per l'impiego;

5) certificazione anagrafica dello stato di famiglia;

6) autocertificazione dei requisiti economici di cui ai numeri 4) e 5) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4;

c) per l'assegno di sostegno sociale:

1) relazione dei servizi socio-sanitari del comune di residenza o dell'azienda sanitaria locale nel caso di soggetti con patologie psichiche o tossicodipendenza;

2) attestazione della mancanza di altri redditi nell'anno precedente la richiesta.

3. L'importo degli strumenti di sostegno al reddito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 è erogato tramite carta prepagata per poter acquistare beni essenziali quali alimenti, vestiario, farmaci, prodotti per l'infanzia o libri scolastici, pagare bollette di utenze domestiche ed effettuare bonifici con causale « pagamento affitto » nel caso di maggiorazione per il pagamento dell'affitto. La carta prepagata sostituisce la *social card* per i minori e ogni altro strumento per l'inclusione attiva previsto dalla legislazione vigente. L'importo dell'assegno di cui alla lettera *c)* del comma 1 è erogato tramite un conto corrente dedicato istituito presso i servizi sociali competenti destinato a sussidi per servizi di accoglienza alloggiativa, di sostegno alimentare e di cura della persona non coperti da altri strumenti assistenziali.

ART. 8.

(Fase di sperimentazione).

1. Gli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 3 sono istituiti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono applicati in tutto il territorio nazionale a valere sulle risorse di cui all'articolo 9. L'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato.

2. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato di monitoraggio formato da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un

rappresentate della società Italia lavoro Spa, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica e da un rappresentante del terzo settore. Il Comitato redige, entro il trimestre successivo al termine di ogni anno della sperimentazione triennale di cui al comma 1, una relazione sull'applicazione degli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, che è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti, alle organizzazioni delle parti sociali con rappresentanza nazionale nonché agli organismi del terzo settore e alle organizzazioni di volontariato operanti ai fini dell'inclusione attiva. Dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con cadenza trimestrale il Comitato di monitoraggio e le organizzazioni delle parti sociali con rappresentanza nazionale, sono auditi dalle Commissioni parlamentari competenti per raccogliere valutazioni e indicazioni nonché per la stabilizzazione, al termine della sperimentazione triennale, degli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 3.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2016, di 2,5 miliardi per il 2017 e di 4,5 miliardi per il 2018.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1 sono stanziati 300 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per il 2017 e 1 miliardo di euro per il 2018 per le finalità di cui all'articolo 5.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 7;

b) da un aumento dell'aliquota di base delle accise sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016;

c) dalle maggiori risorse derivanti dall'incremento del prelievo erariale sui giochi tale da assicurare un gettito pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016;

d) dalle risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla vendita di autoveicoli di cilindrata superiore a 3.000 cc, di motocicli con cilindrata superiore a 750 cc e di imbarcazioni da diporto con lunghezza superiore a 12 metri, tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016;

e) dalle erogazioni liberali da parte di persone fisiche o giuridiche, per le quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento;

f) mediante l'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2016, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 3 milioni di euro. Ai fini di cui alla presente lettera, per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società.

€ 1,00



17PDL0032460